

DELIBERAZIONE NR. 6 DD. 16/02/2016

Oggetto: Regolarizzazione accesso carrabile su strada comunale (Via Marconi).

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la richiesta pervenuta in data 26/01/2016 ns. prot. 329, da parte del signor Cereghini Carlo quale proprietario della p.ed. 213 p.m.3 in Via Marconi nr. 3 destinata a propria abitazione, per regolarizzare il passo carrabile già di fatto insistente su uno sfrido stradale contraddistinto dalla p.f. 25/2 di proprietà comunale, come appare nella documentazione allegata alla domanda.

Riconosciuta la necessità di una pronuncia da parte del Comune, titolare della predetta strada, circa la sostenibilità e il mantenimento dell'accesso a servizio della p.ed. 213 altrimenti interclusa; la pronuncia è diretta a tutelare la sicurezza e fluidità della circolazione pedonale e veicolare sulla citata strada.

Considerato che il rilascio di detta autorizzazione all'accesso avviene ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) e con le modalità di cui al Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 44 e successivi.

Sentito il Corpo intercomunale polizia locale "Anaunia" per la verifica delle specifiche norme applicabili in materia; il Corpo ha risposto con nota dd. 10/02/2016 prot. 2830 esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

Osservato che non vengono ravvisati impedimenti in termini di maggiori rischi/pericoli nascenti dal mantenimento del predetto accesso sulla strada a servizio della predetta proprietà privata, accesso tra l'altro esistente prima dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (01/01/1993); in ogni caso si prescrive che lo stazionamento dei mezzi privati sulla predetta pertinenza stradale comunale, sia ridotto al minimo indispensabile per aprire il cancello e accedere alla proprietà privata.

Visto il vigente Statuto comunale.

Accertata la propria competenza a deliberare sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione n. 23 del 31/03/2015, ripresi in regime di esercizio provvisorio autorizzato con delibera nr. 1 dd. 12/01/2016.

Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Acquisito ai sensi dell'art. 81 del predetto Tullrroc il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso per quanto di competenza dal tecnico comunale.

Dato atto che la presente proposta non presuppone valutazioni di ordine contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. **Di autorizzare** per quanto in premessa esposto, l'accesso dalla proprietà comunale - sfrido a lato della strada comunale -, alla p.ed. 213 p.m.3 in Via Marconi nr. 3, abitazione del signor Cereghini Carlo così come appare nella documentazione allegata all'istanza pervenuta in data 26/01/2016 ns. prot. 329 depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.

2. **Di delegare** il tecnico comunale al formale rilascio dell'autorizzazione facendo presente ed imponendo al concessionario le condizioni a seguire:
 - *la presente vale solo ai fini della viabilità e dovrà essere riproposta nel caso di interventi edilizi funzionali all'apertura di attività – diverse dalla residenza -, sulla particella servita dall'accesso testè autorizzato;*
 - *l'accesso dei veicoli alla proprietà privata avvenga sollecitamente evitando lo stazionamento prolungato degli stessi sull'area pubblica; nel caso di futuri interventi edilizi di ristrutturazione dell'immobile servito, l'apertura del cancello dovrà essere automatizzata;*
 - *la concessione non comporta effettiva occupazione di suolo stradale, in ogni caso il passo carrabile non è soggetto a TOSAP giusta delibera consiliare nr. 7 dd. 27/02/1998, esecutiva;*
 - *il costo del cartello stradale a segnalazione del passo, è a carico del richiedente.*

3. **Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/92, che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 12 L.R. 10/1998;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010.